

Schema di convenzione con Cooperativa sociale per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381

Convenzione tra l'Ente Comune di Monterosso Almo e la Cooperativa sociale Levanto per la fornitura di servizio di trasporto con conducente, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

L'anno duemilaventicinque, il giorno 24 del mese di gennaio, nella sede del Comune di Monterosso Almo sito in Piazza San Giovanni,10,

TRA

l'ente Comune di Monterosso Almo (nel prosieguo: l'Ente), codice fiscale 92005940884, avente sede a Monterosso Almo Piazza San Giovanni,10, rappresentato dalla Dott.ssa Vizzini Papa Palmina, nata a Noto, il 28/10/1967, domiciliata a Giarratana, via Curtatone,1, abilitata alla sottoscrizione della presente convenzione

E

la Cooperativa sociale Levanto (nel prosieguo: la Cooperativa sociale), codice fiscale 01653920882, avente sede a Ragusa, via Monti Iblei,45, iscritta nella sezione "B" al numero 49.39.09 dell'Albo regionale delle cooperative sociali della Regione Sicilia, nella persona del suo legale rappresentante Morando Vito, nato a Solingen (Germania), il 10.07.1972, domiciliato a Chiaramonte Gulfi, abilitato alla sottoscrizione della presente convenzione;

PREMESSO

- che, in conformità all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed all'articolo 24 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20, l'Ente ha ritenuto di procedere alla stipula con la cooperativa sociale di una convenzione per la fornitura del servizio di trasporto con conducente con mezzo fornito dal comune;
- che la Cooperativa sociale, ai fini dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, svolge le seguenti attività:
Produzione e lavoro-inserimento lavorativo (tipo b) modello organizzativo adottato: tipo SRL;
- che la Cooperativa sociale rispetta i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 4, comma 2, della legge 381/1991;
- che, alla data odierna, le persone svantaggiate costituiscono il 66 per cento dei lavoratori della Cooperativa sociale, di cui il 30 per cento sono donne;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto)

La presente convenzione (nel prosieguo: la convenzione) ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) fornitura da parte della Cooperativa sociale del servizio di trasporto con conducente con utilizzo dello scuolabus comunale;
- b) creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, attraverso l'impiego delle stesse nell'ambito dell'esecuzione della fornitura di cui alla lettera a);

Art. 2

(Durata)

La convenzione ha la seguente durata: un giorno (27 gennaio 2025)

Art. 3

(Modalità di svolgimento delle prestazioni e raccordo con gli uffici dell'Ente)

La Cooperativa sociale si impegna ad eseguire la fornitura secondo le modalità ed i tempi indicati dal dirigente del Servizio Scolastico : dalle 08.15 al termine della manifestazione, con piena autonomia organizzativa e gestionale.

La Cooperativa sociale si impegna altresì ad organizzare l'attività lavorativa necessaria all'esecuzione della fornitura in armonia con i contenuti e le finalità dei piani di inserimento delle persone svantaggiate di cui all'articolo 5.

L'Ente individua nella persona della Dott.ssa Palmina Vizzini Papa il responsabile della gestione dei rapporti con la Cooperativa sociale ai fini dell'attuazione della convenzione, cui la Cooperativa sociale stessa potrà rivolgersi per qualsiasi problema di natura tecnica ed amministrativa.

Art. 4

(Personale impiegato, requisiti di professionalità e nomina dei responsabili delle attività)

Per l'espletamento delle prestazioni oggetto della convenzione, la Cooperativa sociale si impegna ad impiegare in totale n. 1 lavoratori, di cui n. 1 persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991 (nel prosieguo: le persone svantaggiate). Il personale di sesso femminile è dato da n. 2 lavoratrici, di cui n. 0 persone svantaggiate.

Art. 5

(Utilizzo di beni e strutture)

L'Ente si impegna a garantire alla Cooperativa sociale la disponibilità, per la durata della convenzione di uno scuolabus il cui utilizzo avrà luogo alle condizioni di seguito stabilite:

- trasporto alunni nel giorno 27.01.2025, all'orario stabilito
- ritiro del mezzo presso il parco macchine comunale
- restituzione del mezzo nelle stesse condizioni in cui è stato fornito

Nell'espletamento delle attività previste dalla convenzione, la Cooperativa sociale farà uso del bene descritto.

Art. 6

(Standard tecnici)

L'Ente e la Cooperativa sociale si danno reciprocamente atto che i beni e le strutture di cui all'articolo 8 sono conformi agli standard tecnici previsti dalla normativa vigente.

Nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione, la Cooperativa sociale si impegna ad osservare i requisiti, qualitativi ed organizzativi, determinati dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché alle condizioni stabilite dai pertinenti provvedimenti di autorizzazione al funzionamento, qualora richiesti.

Art. 7

(Contratti di lavoro)

La cooperativa sociale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 3 aprile 2001, n. 142, si impegna:

- 1) a rispettare nei confronti dei lavoratori, inclusi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa;
- 2) a corrispondere ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

La Cooperativa sociale si impegna ad assolvere gli obblighi contributivi nei confronti dei propri lavoratori in conformità alla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale ed

assicurativa. Ai fini dell'effettuazione da parte dell'Ente di apposite verifiche a tale riguardo, la Cooperativa sociale si impegna altresì a presentare idonea documentazione attestante il regolare adempimento dei predetti obblighi contributivi, secondo le seguenti modalità:
DURC

Art. 8

(Sicurezza e salute dei lavoratori)

La Cooperativa sociale si impegna ad assicurare l'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante l'esecuzione delle prestazioni. A tale fine, tenuto conto del tipo di svantaggio delle persone inserite e dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, si impegna, in particolare, ad attuare le seguenti misure tecniche ed organizzative:

Attuazione DVR

Comunicazione UNILAV

Valutate le possibili interferenze tra l'attività dell'Ente e l'attività della Cooperativa sociale nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione, l'Ente e la Cooperativa sociale si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione secondo le seguenti modalità:

- il comune fornisce copertura assicurativa di tipo RCA + Incendio e Furto + Infortuni del Conducente
- la Cooperativa fornisce copertura Inail

La Cooperativa sociale si impegna a consentire all'Ente di effettuare verifiche e controlli sull'adempimento degli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 9

(Corrispettivo, modalità di pagamento e revisione dei prezzi)

L'importo della convenzione è pari a € 80,00, IVA inclusa.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

Fattura elettronica

Art. 10

(Assicurazione del personale e degli utenti)

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità che si riferisca alla gestione delle attività concernenti la fornitura, per la quale risponde unicamente la Cooperativa sociale.

A tale riguardo, la Cooperativa si impegna ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti alle attività svolte, nonché ai rischi gravanti sul personale addetto e sugli utenti.

Art. 11

(Inadempienze e cause di risoluzione)

La convenzione è risolta nei seguenti casi:

- a) violazioni da parte della Cooperativa sociale, non eliminate in seguito a diffida formale dell'Ente, anche di uno soltanto degli obblighi contenuti negli articoli della convenzione;
- b) grave inadempimento da parte della Cooperativa sociale nella esecuzione delle prestazioni;

In conformità all'articolo 24, comma 7, della legge regionale 20/2006, la cancellazione della Cooperativa sociale dall'Albo regionale delle cooperative sociali comporta la risoluzione di diritto della convenzione.

Art. 12

(Controversie)

Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Ragusa

Art. 13

(Spese di contratto)

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione sono a carico dell'Ente che registrerà la presente solo in caso d'uso.

L'Ente

.....

La Cooperativa sociale

.....